

CONVENZIONE DI GESTIONE

per regolare i rapporti tra

A.T.O. n.3 LAZIO CENTRALE RIETI

e

CONSORZIO ACQUEDOTTO COMUNI MEDIA SABINA

Gestore salvaguardato del servizio idrico integrato
(giusta Decisione n° 9/2012 ATO 3 Rieti)

di cui fanno parte i seguenti Comuni:

Casperia, Configni, Cottanello, Montasola, Montebuono, Poggio Catino,
Roccantica, Selci, Torri in Sabina, Vacone;

Rieti

L'annoil giorno del mese di presso la sede
dell'Amministrazione Provinciale di Rieti in via Salaria n 3 - 02100 Rieti

TRA

Il Presidente della Provincia di Rieti, quale Ente Coordinatore dell'Ambito Territoriale n.3 Lazio Centrale-Rieti, più oltre denominato A.T.O.3RIETI, in qualità del Sign. Mariano Calisse, nato ad Avezzano il 17/05/1982, C.F. CLSMRN82E17A515G domiciliato per la carica a Rieti (RI) presso la sede Provinciale in via Salaria numero 3, C.F. 00114510571, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, in forza di delega a lui conferita dall'articolo 18 della Convenzione di Cooperazione stipulata tra la Provincia di Rieti, la Provincia di Roma e i Comuni dell'ATO3Rieti, ai sensi dell'art.24 della L. 142/1990 e ss.mm.ii

E

Il Consorzio Acquedotto tra i Comuni della Media Sabina, d'ora in poi denominato C.M.S. Gestore Salvaguardato, domiciliato a Casperia (RI) in piazza Municipio numero 5, codice fiscale 00086470572, nella persona del rappresentante legale *pro-tempore* Sig. Vincenzo Leti C.F. LTEVCN69M13L117U nato a Terni il 13.08.1969 e residente a Montasola (RI);
(di seguito, congiuntamente, le **Parti**)

PREMESSO CHE

- con L. del 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizione in materia di Risorse Idriche", è stato avviato in Italia un profondo processo di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato;
- con L.R. 6/96 con cui la Regione Lazio ha dato attuazione alla LR 36/94;
- nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (di seguito "D.Lgs. 152/2006") che ha abrogato quasi completamente la L.36/94, sono stati assorbiti dal legislatore molti profili organizzativi legati all'ATO ed alla gestione integrata della risorsa idrica;
- con L.R. 5/2014 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque" e ss.mm.ii. la Regione Lazio ha dettato le nuove disposizioni con cui deve essere governato il patrimonio idrico della Regione, in conformità ai principi costituzionali e comunitari ed in ossequio alla volontà popolare espressa nel referendum del 2011;
- l'art. 149-bis del D.Lgs. 152/2006, "Affidamento del servizio", pone in capo all'Ente di Governo dell'Ambito il compito di deliberare la forma di gestione e di affidare il servizio idrico integrato per l'intero Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Regione;
- l'art 151, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 "Rapporti tra Ente di Governo dell'Ambito e Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato" dispone che "Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta

dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico...";

- il medesimo articolo, al comma 2, consente una durata massima dell'affidamento pari a 30 anni;
- con Decisione n. 9 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3 Rieti del 13.10.2012 ad oggetto "*Richiesta di salvaguardia del Consorzio Acquedotto dei comuni della Media Sabina*", è stato salvaguardato per la gestione del SII il Consorzio Media Sabina di cui fanno parte i seguenti 10 Comuni: Casperia, Configni, Cottanello, Montasola, Montebuono, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Torri in Sabina, Vacone;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas (ed il Settore Idrico) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici";
- la Deliberazione AEEGSI 28 dicembre 2015, n. 664 richiede agli Enti competenti di predisporre gli elaborati fondamentali per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 fra i quali è richiesta la Convenzione di Gestione resa conforme ai contenuti minimi della *Convenzione Tipo* approvata con Deliberazione AEEGSI n. 656 del 23 dicembre 2015;
- la Deliberazione AEEGSI n. 656 del 23 dicembre 2015 prevede, in particolare che alla Convenzione di Gestione, sia allegata, fra l'altro, la Carta dei Servizi adeguata ai contenuti delle Deliberazioni AEEGSI n. 23 dicembre 2015 n. 655 e 5 maggio 2016 n. 218, in materia di "Regolazione della qualità contrattuale ..." e "... servizio di misura del servizio idrico integrato..."; Dato atto che:
- in data 14.06.2016 è stata stipulata la Convenzione del SII tra l'ATO3Rieti ed il Consorzio Media Sabina per l'affidamento del SII nel relativo territorio di competenza. La durata dell'affidamento è fissata in anni 20 decorrenti da 13/10/2012 (Decisione n.9 – Salvaguardia del Consorzio);
- occorre recepire il Regolamento per l'approvazione dei progetti definitivi, approvato per il Gestore Unico APS S.p.A., dalla Conferenza dei Sindaci con decisione n 22 del 16/10/2018, quale procedura che sarà adottata anche da parte del Consorzio Media Sabina, per la realizzazione dei propri progetti d'investimento, allegato alla presente;
- occorre aggiornare la Convenzione di gestione alla recente disciplina introdotta dall'ARERA;

Al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra l'Ente affidante e Consorzio Acquedotto tra i Comuni della Media Sabina, le Parti convengono e stipulano quanto contenuto e disposto nel seguente articolato

Per l'A.T.O. n.3 Lazio Centrale Rieti
Il Presidente Coordinatore

Per C.M.S.
Il Presidente

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1** Definizioni
- Articolo 2** Oggetto
- Articolo 3** Regime giuridico per la gestione del servizio
- Articolo 4** Perimetro delle attività affidate
- Articolo 5** Durata della convenzione

TITOLO II PIANO D'AMBITO

- Articolo 6** Contenuto del Piano d'Ambito
- Articolo 7** Aggiornamento del Piano d'ambito

TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

- Articolo 8** Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario
- Articolo 9** Istanza di riequilibrio economico-finanziario
- Articolo 10** Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario
- Articolo 11** Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

TITOLO IV CESSAZIONE E SUBENTRO

- Articolo 12** Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

TITOLO V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

- Articolo 13** Ulteriori obblighi dell'EGA
- Articolo 14** Ulteriori obblighi del Gestore
- Articolo 15** Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

TITOLO VI PENALI E SANZIONI

- Articolo 16** Penali
- Articolo 17** Sanzioni

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 18** Garanzie
- Articolo 19** Assicurazioni
- Articolo 20** Modalità di aggiornamento della convenzione
- Articolo 21** Allegati

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento

realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;

- e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. 152/2016;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, invi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

- 1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del servizio

- 3.1 Con Decisione n. 9 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3 Rieti del 13.10.2012 ad oggetto “Richiesta di salvaguardia del Consorzio Acquedotto dei comuni della Media Sabina”, è stato salvaguardato per la gestione del SII il Consorzio Media Sabina di cui fanno parte i seguenti 10 Comuni: Casperia, Configni, Cottanello, Montasola, Montebuono, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Torri in Sabina, Vacone;

Articolo 4

Perimetro delle attività affidate

- 4.1 L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
- 4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;

comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, invi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 10 della presente convenzione.

4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni: Casperia, Cottanello, Confini, Montasola, Montebueno, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Torri in Sabina, Vacone.

4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

4.6 L'EGA e il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO operano i seguenti gestori conformi:

- Acqua Pubblica Sabina S.p.A. - Società in house providing gestore del S.I.I. dei 70 Comuni dell'ATO3 Rieti non salvaguardati;
- Consorzio Acquedotto tra i Comuni della Media Sabina - gestore dei Comuni di Casperia, Cottanello, Confini, Montasola, Montebueno, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Torri in Sabina, Vacone, salvaguardato con Decisione n. 9 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3 Rieti del 13.10.2012;

- Comune di Pozzaglia Sabina, gestore in economia del S.I.I. nel territorio comunale, salvaguardato con Decisione n. 10 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3 Rieti del 13.10.2012;

Articolo 5

Durata della convenzione

- 5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni 20 decorrenti da 13/10/2012 (Decisione n.9 – Salvaguardia del Consorzio).
- 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).
- 5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Titolo II PIANO D'AMBITO

Articolo 6

Contenuto del Piano d'Ambito

- 6.1 Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

- a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
 - b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione.

Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
 - c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
 - d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico- finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
 - e) L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
- 6.2 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 7

Aggiornamento del Piano d'ambito

- 7.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei

termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "*specifico schema regolatorio*" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'*aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuata su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - b) l'*aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
 - c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.
- 7.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 7.3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 8 *Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario*

- 8.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.

Articolo 9

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 9.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
- 9.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 9.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 10

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 10.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
 - b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
 - d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

10.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Articolo 11

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

- 11.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
- 11.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
- 11.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 12

Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 12.1 L'EGA prende atto che il Consorzio Acquedotto Comuni della Media Sabina è un gestore del servizio, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
- 12.2 L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

- 12.3 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
- 12.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione
- 12.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA.
- 12.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
- 12.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 13

Ulteriori obblighi dell'EGA

13.1 L'EGA è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;

- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

Articolo 14 *Ulteriori obblighi del Gestore*

14.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

- h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.

Articolo 15

Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

- 15.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
- 15.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
- 15.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 16

Penali

- 16.1 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
- 16.2 L'EGA comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 17

Sanzioni

- 17.1 L'EGA è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Garanzie

- 18.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.
- 18.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, rilasciate da primari istituti di credito o assicurativi da rinnovare ogni cinque mesi per un importo pari al 2% del VRG medio del precedente quinquennio in base alle disposizioni di legge.
- 18.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
- 18.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

18.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 19

Assicurazioni

19.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di € 3.000.000,00 per sinistro, €3.000.000,00 per persona, €3.000.000,00 per cose o animali;

19.2 Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di € 3.000.000,00.

Articolo 20

Modalità di aggiornamento della convenzione

20.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione.

Articolo 21

Allegati

21.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

- a) Decisione n. 9 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3 Rieti del 13.10.2012 ad oggetto "*Richiesta di salvaguardia del Consorzio Acquedotto dei comuni della Media Sabina*", è stato salvaguardato per la gestione del SII il Consorzio Media Sabina di cui fanno parte i seguenti 10 Comuni: Casperia, Configni, Cottanello, Montasola, Montebueno, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Torri in Sabina, Vacone;
- b) Piano d'Ambito e relativa Decisione di adozione da parte dell'EGA;
- c) Carta del Servizio, Disciplinare Tecnico
- d) Regolamento per l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Piano degli investimenti.